

**REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DELLE
RISORSE FINANZIARIE DEL FONDO DI CUI
ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 (INCENTIVI PER
FUNZIONI TECNICHE)**

(approvato con deliberazione n 80 del 25.11.2019)

LAVORI

ART. 1

Finalità

Il presente regolamento disciplina la gestione del fondo per gli incentivi per funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici che l'amministrazione costituisce con le risorse finanziarie, in misura non superiore al due per cento dell'importo dei lavori posti a base di gara di un'opera o di un lavoro, ai sensi dell'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

Il fondo viene ripartito, nella misura dell'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui sopra, per ogni singola opera o lavoro, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate nel successivo art. 6, nonché tra i loro collaboratori, con le modalità e i criteri contenuti nel presente regolamento oggetto di contrattazione decentrata integrativa del personale.

Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici.

ART. 2

Costituzione del fondo

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 113 del Decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016, viene costituito il fondo per gli incentivi per funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici facendovi affluire le risorse finanziarie in misura non superiore al due per cento dell'importo dei lavori posti a base di gara di ogni opera o lavoro.

Per opere e lavori s'intendono tutti gli interventi programmati dall'Ente, qualsiasi sia la fonte di finanziamento, compresi i fondi di bilancio dell'Ente, riguardanti lavori per i quali è necessario provvedere alla progettazione definitiva e/o esecutiva per l'appalto.

ART. 3

Progetto definitivo/esecutivo per l'appalto

I progetti definitivi e/o esecutivi per l'appalto devono avere i caratteri previsti dall'art. 24 e 33 del regolamento di cui D.P.R. 05/10/2010 n. 207 e s.m.i. e dei commi 7 e 8 dell'art. 23 del D.lgs. 50/2016 e devono essere corredati dagli elaborati progettuali inerenti alle specifiche categorie d'opera.

ART. 4

Responsabile Unico del Procedimento per Lavori e Forniture di Beni e Servizi

Il responsabile unico del procedimento è nominato dal Direttore Generale dell'Ente, su proposta del Dirigente del Settore tecnico, nell'ambito del personale interno. Ai sensi dell'art. 31 comma 6 del

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., egli deve avere competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato ed in particolare:

a) Per gli importi inferiori a 150.000 euro il RUP deve essere almeno in possesso, di un diploma rilasciato da un istituto tecnico superiore di secondo grado al termine di un corso di studi quinquennale (es. diploma di perito industriale, perito commerciale, perito agrario, agrotecnico, perito edile, geometra/tecnico delle costruzioni e titoli equipollenti ai precedenti) e di anzianità di servizio ed esperienza di almeno tre anni nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di lavori. In caso di assenza di idonea figura in organico, il ruolo di RUP può essere affidato a un dirigente o dipendente amministrativo. In tale evenienza, la stazione appaltante valuta se, per il particolare oggetto dell'appalto, è necessaria la costituzione di una struttura di supporto ai sensi dell'art. 31, comma 11, del codice.

b) Per gli importi pari o superiori a 150.000 euro e inferiori a 1.000.000,00 euro il RUP deve essere almeno in possesso, alternativamente, di: 1. diploma rilasciato da un istituto tecnico superiore di secondo grado al termine di un corso di studi quinquennale (es. diploma di perito industriale, perito commerciale, perito agrario, agrotecnico, perito edile, geometra/tecnico delle costruzioni e titoli equipollenti ai precedenti.), e di anzianità di servizio ed esperienza almeno decennale nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di lavori; 2. laurea triennale nelle materie oggetto dell'intervento da affidare, quali ad esempio architettura, ingegneria, scienze e tecnologie agrarie, scienze e tecnologie forestali e ambientali, scienze e tecnologie geologiche, o equipollenti, scienze naturali e titoli equipollenti ai precedenti, abilitazione all'esercizio della professione, nelle more della previsione di apposite sezioni speciali per l'iscrizione al relativo Albo ed esperienza almeno triennale nell'ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori; 3. laurea quinquennale nelle materie suindicate, abilitazione all'esercizio della professione ed esperienza almeno biennale nelle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori.

c) Per gli importi pari o superiori a 1.000.000,00 di euro il RUP e inferiori alla soglia di cui all'art. 35 del Codice, deve essere in possesso, alternativamente, di: 1. laurea triennale nelle materie di cui alla lettera b), abilitazione all'esercizio della professione, nelle more della previsione di apposite sezioni speciali per l'iscrizione al relativo Albo e anzianità di servizio ed esperienza almeno quinquennale nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di lavori; 2. laurea quinquennale nelle materie di cui alla lettera b), abilitazione all'esercizio della professione ed esperienza almeno triennale nelle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori.

Possono svolgere, altresì, le funzioni di RUP i tecnici in possesso di diploma di geometra/tecnico delle costruzioni o titoli equipollenti ai precedenti purché in possesso di un'anzianità di servizio ed esperienza di almeno quindici anni nell'ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori.

d) Per gli importi pari o superiori alla soglia di cui all'art. 35 del Codice, il RUP deve essere in possesso di una Laurea magistrale o specialistica nelle materie indicate alla lettera b), abilitazione all'esercizio della professione, nelle more della previsione di apposite sezioni speciali per l'iscrizione al relativo Albo, e anzianità di servizio ed esperienza almeno quinquennale nell'ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori.

Il R.U.P., che è obbligato alla iscrizione agli Albi Professionali, deve essere in regola con gli obblighi formativi di cui all'art. 7 D.P.R. 137/2012. Egli esercita per ogni singolo intervento, le funzioni

previste dal D.Lgs. 50/2016, dalle linee guida emanate dall'ANAC e dal Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010 in quanto applicabile, tenendo contatti diretti con il funzionario dell'unità operativa competente all'intervento e con il Dirigente del Servizio Tecnico per ciò che concerne lo sviluppo dei progetti e l'esecuzione del contratto, informandolo ogni qualvolta vi si frappongono ostacoli o sorgano problemi di qualsiasi natura.

Il R.U.P. può svolgere, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori, alle condizioni specificate nelle linee guida ANAC e purchè l'importo dei lavori sia inferiore a 500.000,00 euro o a quanto previsto dalle vigenti normative all'atto dell'incarico.

ART. 5

Criteri di affidamento degli incarichi

Redazione ed approvazione dei progetti

In sede di programmazione e, in generale, quando si ravvisi la necessità di procedere alla redazione di progetti di opere o di lavori, di competenza dell'Ente, il Direttore Generale, su proposta del dirigente tecnico, nomina il Responsabile unico del procedimento.

Il Dirigente, su proposta del R.U.P., individua con provvedimento formale gli incaricati alle attività di programmazione, di verifica del progetto, di predisposizione del bando di gara, il progettista e gli eventuali collaboratori alla progettazione, il direttore dei lavori, il tecnico contabile, il coordinatore della sicurezza ed il collaudatore, così come individuati nel successivo art.8; ciascun provvedimento relativo sia ai lavori che alla fornitura di beni e servizi deve essere comunicato all'Anagrafe delle prestazioni e pubblicato nel sito nella sez. Trasparenza.

Tali individuazioni sono improntate a criteri di competenza ed esperienza professionale, assicurando il principio della rotazione e della equa ripartizione degli incarichi, tenendo conto della necessità di integrazione tra diverse competenze professionali anche in relazione alla tipologia dell'opera o lavoro da realizzare, coinvolgendo tutto il personale in possesso di adeguate competenze.

Il dirigente è tenuto a comunicare semestralmente alle OO.SS. gli incarichi attribuiti al fine del monitoraggio circa il rispetto dei principi di rotazione e trasparenza degli incarichi.

ART. 6

Criteri per la riduzione della quota del fondo da ripartire tra i dipendenti

L'importo da far affluire nel fondo è determinato, per ogni opera o lavoro, nel modo seguente in rapporto all'entità dell'opera da realizzare per scaglioni di importo:

- sullo scaglione di importo dei lavori a base di gara fino ad € 1.000.000 : 2,00% ;
- sullo scaglione superiore a € 1.000.000 e fino ad € 1.500.000 : 1,80% ;
- sullo scaglione superiore a € 1.500.000 e fino ad € 5.225.000 : 1,70% ;
- sullo scaglione superiore a € 5.225.000 : 1,60% .

Le riserve finanziarie del fondo a fronte di eventuali incrementi, sarà ridotto conformemente al disposto del comma 3° dell'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 a cura del Direttore generale dell'Ente.

L'eventuale redazione di perizie di variante e suppletive durante il corso dei lavori, ai sensi dell'art. 207 del D.Lgs 50/2016, comma 1, lett. e), - errore progettuale - non comporta alcun aumento del fondo.

ART. 7

Funzioni tecniche oggetto di incentivo

Modalità di ripartizione dei fondi

La ripartizione dei fondi, tenendo conto della quota pari all'80% delle risorse finanziarie del fondo da destinare ai dipendenti incaricati, avverrà secondo le seguenti percentuali:

| | | |
|----------|--|-------------------|
| 1 | RUP | 40 % |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Collaboratore a supporto di attività di programmazione 2% • Collaboratore procedure bando e gara 5% • Collaboratore procedure contratto 4% | |
| 2 | DIRETTORE DEI LAVORI | 37% |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Direttore operativo 7% • Ispettore contabile di cantiere 2% • Verifica impianti 5% | |
| 3 | COORDINATORE DELLA SICUREZZA | 10 % |
| 4 | COLLAUDATORE AMM/VO – C.R.E. | 7% |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Se previsto Collaudo Statico 4% | |
| 5 | VERIFICA DEL PROGETTO | <u>6 %</u> |
| | Totale | 100 % |

Il responsabile unico del procedimento, sentito il Dirigente del Servizio Tecnico, potrà individuare eventuali collaboratori interni, con apposito atto formale, che svolgano le attività di supporto al R.U.P., assegnando un incentivo nel rispetto della suddetta tabella.

Nel caso di affidamento a soggetti esterni delle attività di supporto al R.U.P. il Dirigente dell'Area Tecnica determinerà la riduzione dell'incentivo spettante al R.U.P..

La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Dirigente del Servizio Tecnico previo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti.

Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, incrementano la quota del fondo per l'innovazione. L'incentivo non può essere liquidato a nessun titolo a personale con qualifica dirigenziale.

Eventuali economie vanno ad impinguare il fondo per l'innovazione di cui al precedente articolo 1, comma III °.

ART. 8

Modalità di erogazione delle somme

Le somme di cui all'art. 8 del presente regolamento saranno liquidate dal Dirigente del Servizio Tecnico, secondo le seguenti modalità, e sempre che sia stata assicurata la copertura finanziaria dell'intervento:

- Responsabile unico del procedimento e suoi eventuali collaboratori: una prima tranche dell'incentivo, pari al 30%, sarà corrisposto dopo la stipula del contratto d'appalto, il saldo ad approvazione degli atti di contabilità finale. L'incentivo dei collaboratori potrà comunque essere corrisposto per intero quando le loro specifiche mansioni saranno state espletate.
- Direttore dei lavori, direttori operativi, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: l'incentivo sarà corrisposto: una prima tranche pari al 60% allo stato finale e il saldo ad approvazione del collaudo o CRE.
- Collaudatore – redattore C.R.E.: l'incentivo sarà corrisposto ad avvenuta approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.
- Incaricato della verifica del progetto: l'intero incentivo sarà corrisposto dopo le approvazioni del progetto in linea tecnica ed amministrativa.

Le superiori somme vengono liquidate a titolo di retribuzione accessoria.

Gli incentivi oggetto del presente regolamento si intendono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.

Art. 9

Polizze assicurative

L'onere conseguente alla stipula della polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale per i dipendenti incaricati della progettazione, ai sensi dell'art. 24 comma 4 del D.Lgs 50/2016, è, per intero, a carico dell'Amministrazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni la polizza è a carico del soggetto stesso.

SERVIZI E FORNITURE

Art. 10

Appalti di forniture di beni e servizi

Il presente Titolo disciplina la determinazione e la ripartizione degli incentivi per le funzioni di cui all'art. 113 del Decreto Legislativo 50/2016 per gli appalti relativi alle acquisizioni di forniture di beni e di servizi. Per quanto non previsto dal presente titolo si applicano le norme del titolo primo in quanto compatibili.

Sono ammesse alla incentivazione tutte le prestazioni connesse a forniture pubbliche di beni e di servizi i cui progetti contengono gli elementi previsti dall'articolo 23, comma 15, del D.Lgs. 50/2016 e sue s.m.i., acquisiti in base a specifiche tecniche del committente.

Sono escluse dalla incentivazione gli acquisti relativi a beni e servizi tipizzati e standardizzati o di uso corrente per i quali manca l'attività di programmazione dell'investimento e l'attività di verifica di conformità o collaudo successiva all'acquisizione.

Sono destinatari degli incentivi i dipendenti dell'amministrazione che nel corso dell'iter dell'appalto sono stati formalmente incaricati delle seguenti attività:

- a) Responsabile unico del procedimento e suoi eventuali collaboratori;
- b) Direzione dell'esecuzione;
- c) Attività di collaudo e verifica di conformità.

Le prestazioni di cui sopra potranno essere compensate solo ove corrispondano a quelle previste dal Codice degli Appalti, dalle Linee Guida approvate in materia dall'ANAC e dalla normativa vigente.

Art. 11

Costituzione del fondo

La costituzione del fondo consiste del 2% dell'importo posto a base d'asta, ovvero del valore del contratto per gli affidamenti diretti.

Del superiore 2%, una quota pari all'80% è destinata agli incentivi per il personale dipendente, la restante quota del 20% è destinata ad impinguare l'apposito fondo per l'innovazione, accantonato per l'acquisto di beni e strumentazioni tecnologiche elettroniche e informatiche e per la formazione del personale dipendente.

Art. 12

Modalità di ripartizione dell'incentivo

L'incentivo è erogato ai dipendenti che hanno partecipato all'iter dell'appalto secondo i coefficienti di ripartizione fra i diversi ruoli, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere:

| | | |
|---|--|------------|
| 1 | RUP | 50 % |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Collaboratore a supporto di attività di programmazione 2% • Collaboratore predisposizione bando e capitolati 5% • Collaboratore procedure di contratto 4% • Elaborazione del DUVRI e documenti tecnici di gara 10 % | |
| 2 | DIRETTORE ESECUTIVO | 40% |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Direttore operativo 7% • Assistente amministrativo-Finanziario 2% • Assistente tecnico 5% | |
| 3 | COLLAUDO E CONFORMITA' | <u>10%</u> |

Totale

100 %

Il responsabile unico del procedimento, sentito il Dirigente del Settore, potrà individuare eventuali collaboratori interni, con apposito atto formale, che svolgano le attività di supporto al R.U.P. o al Direttore esecutivo, assegnando un incentivo nel rispetto della suddetta tabella.

La liquidazione è disposta dal dirigente dell'area di competenza con le seguenti modalità:

- 1) Responsabile unico del procedimento e suoi eventuali collaboratori: una prima tranche dell'incentivo, pari al 50%, sarà corrisposto dopo la stipula del contratto d'appalto o verbale di affidamento, il saldo ad approvazione della verifica finale o del collaudo. L'incentivo dei collaboratori potrà comunque essere corrisposto per intero quando le loro specifiche mansioni saranno state espletate.
- 2) Direttore dell'esecuzione: l'intero incentivo sarà corrisposto ad approvazione della verifica finale o del collaudo. L'incentivo dei collaboratori potrà comunque essere corrisposto per intero quando le loro specifiche mansioni saranno state espletate.
- 3) Incaricato della verifica e del collaudo: l'intero incentivo sarà corrisposto ad approvazione della verifica finale o del collaudo.

Art. 13

Norme transitorie

L'incentivo, così come definito nel presente regolamento, sarà applicato per gli interventi il cui bando di gara è stato approvato dopo il 19/04/2016, data di entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016.

Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme statali o regionali. In tal caso, in attesa della formale modifica del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Qualora, nel corso dei sei mesi dall'approvazione del presente regolamento, dall'applicazione dello stesso sorgano criticità e/o necessità di modifica, verrà riattivata la contrattazione decentrata integrativa.